

## **Il diritto al ricongiungimento familiare dei titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva**

**Nota a ordinanza n. 9430/2017 del Tribunale di Catania I sez. Civile  
di Laura Rizza<sup>1</sup>**

**SOMMARIO: 1. I fatti di causa. – 2. La *ratio* della normativa sul ricongiungimento familiare alla luce della direttiva 2003/86/CE. – 3. Il mancato riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare per i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva. – 4. L’obbligo d’interpretazione conforme alle norme del diritto dell’Unione europea. – Conclusioni.**

### *Abstract*

*L’ordinanza in commento ha ad oggetto l’obbligo d’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea dell’art. 28, comma 1 del T.U. immigrazione d.lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva abbiano la titolarità ad accedere all’istituto del ricongiungimento familiare. In particolare, il giudice adito con ricorso ex art. 30, comma 6 T.U. immigrazione d.lgs. 286/98, dopo aver ricostruito la ratio della direttiva 2003/86/CE, riconosce che da essa si ricava una nozione ampia di permesso di soggiorno quale titolarità di un diritto a soggiornare stabilmente in un Paese membro, per cui in tale nozione deve farsi rientrare anche quella del titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva. Un’interpretazione letterale dell’art. 28, comma 1 T.U. immigrazione sarebbe contraria allo scopo e all’effetto utile della direttiva e ciò condurrebbe ad una violazione dell’art. 117, comma 1 della Costituzione. Dunque, il diritto al ricongiungimento familiare deve essere riconosciuto anche ai soggetti pensionati titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva.*

### **1. I fatti di causa**

R.G.<sup>2</sup> è un signore indiano. Vive regolarmente in Italia, giusto permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE<sup>3</sup> rilasciato dalla Questura il 14 giugno 2011 sulla base di un permesso di soggiorno per residenza elettiva<sup>4</sup>, rilasciato in conversione del

---

<sup>1</sup>Avvocato del foro di Catania e Dottore di ricerca in Giurisprudenza, XXIX ciclo, presso l’Università di Catania- Dipartimento di Giurisprudenza.

<sup>2</sup> Il sig. R.G. è un uomo anziano di 79 anni, vive in Italia da circa 25 anni e l’INPS ha riconosciuto allo stesso il diritto alla pensione sociale, per tale ragione il suo permesso di soggiorno per lavoro autonomo è stato convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva.

<sup>3</sup> Questo permesso di soggiorno è rilasciato ai sensi dell’art. 9 T.U. immigrazione D.lgs. 286/98 ed ha durata indeterminata.

<sup>4</sup> Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato ai sensi dell’art. 11, comma 1 quater del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del T.U. immigrazione D.lgs. 286/98. Come specificato dal Ministero degli Affari Esteri nel Decreto dell’11 maggio 2011 sulla Definizione e tipologia dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, con riguardo al visto per residenza elettiva si legge: «Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo

permesso di soggiorno per lavoratore autonomo quando gli fu concessa dall'INPS la pensione sociale. Il 26 novembre 2011 R.G. presentava alla Prefettura domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 T.U. immigrazione in favore della propria coniuge residente in India. Come da prassi, R.G. nel mese di gennaio fu convocato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura e ivi depositò tutti i documenti richiesti a supporto della propria istanza.<sup>5</sup> In seguito, il 12 luglio 2016 fu notificato a R.G. l'avviso di avvio del provvedimento di rigetto ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 241/90, in conseguenza del parere negativo espresso dalla Questura<sup>6</sup> sulla base della seguente motivazione: poiché il sig. R.G. è uno straniero titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva a tempo indeterminato, non sussiste il presupposto per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare previsto dall'art. 28, comma 1 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche.

Nei termini indicati dall'art. 10 *bis* della legge 241/90, il difensore di R.G., inviava memorie difensive alla Prefettura e alla Questura chiedendo a entrambe le amministrazioni di non limitarsi ad un'interpretazione letterale del disposto dell'art. 28, comma 1 T.U. immigrazione<sup>7</sup>, poiché lo *status* giuridico di R.G. era perfettamente sovrapponibile agli *status* dei beneficiari indicati nella suddetta norma, precisamente: stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. A supporto di tale tesi difensiva, la difesa invocava un'interpretazione delle norme del T.U. immigrazione conforme ai parametri europei e segnatamente alla direttiva sul ricongiungimento familiare n. 2003/86/CE<sup>8</sup>, così richiamando l'obbligo per le amministrazioni nazionali di uniformarsi ai principi di leale cooperazione nonché all'obbligo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione. In ragione di tali argomentazioni, la difesa rappresentava alla Questura la non tassatività dell'indicazione contenuta nell'art. 28,

---

*straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi».*

<sup>5</sup> La domanda di ricongiungimento familiare del sig. R.G. è stata corredata dai seguenti documenti: contratto di locazione; certificazione comunale attestante l'idoneità dell'alloggio; certificato di matrimonio tradotto in lingua italiana; prospetto riepilogativo della pensione per l'anno 2016; fotocopia del permesso di soggiorno del richiedente; fotocopia del passaporto della coniuge del richiedente.

<sup>6</sup> L'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare è subordinato al nulla osta della Questura territorialmente competente.

<sup>7</sup> Art. 28, comma 1 T.U. immigrazione: « Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari».

<sup>8</sup> Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003 pag. 0012 – 0018.

comma 1 T.U. immigrazione, la cui disposizione andava interpretata alla luce della *ratio* e dello scopo della direttiva 2003/86/CE la quale riconosce il diritto all'unità familiare a coloro che hanno un permesso di soggiorno di almeno un anno e una fondata prospettiva di stabilizzarsi nel Paese in cui risiedono; diversamente, l'interpretazione meramente letterale della norma del T.U. immigrazione condurrebbe a soluzioni aberranti e *contra legem*: secondo l'interpretazione fornita dalla Questura la norma conterrebbe infatti un *vulnus* di tutela non riconoscendo l'accesso all'istituto del ricongiungimento familiare ai titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, la difesa precisava altresì che R.G. vive in Italia da 25 anni; è inoltre un soggetto anziano e bisognoso di assistenza medica: necessitava, dunque, del ricongiungimento familiare della propria coniuge con la massima urgenza.

Con le medesime memorie difensive, in subordine si chiedeva di sollevare il seguente quesito al Ministero competente: «*se la normativa vigente all'art. 28, comma 1 T.U. immigrazione possa essere interpretata, in conformità alla disciplina europea prevista dall'art. 3 della direttiva 2003/86/CE, nel senso di riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare al titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE per residenza elettiva di durata indeterminata*».

Con una nota del 16/08/2016 la Questura confermava il proprio orientamento aggiungendo laconicamente che l'*iter* per ottenere il beneficio non è quello previsto dall'art. 28 comma 1 del d.lgs. 286/98; essendo il parere un atto endoprocedimentale ne conseguiva, il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare da parte della Prefettura.

## ***2. La ratio della normativa sul ricongiungimento familiare alla luce della direttiva 2003/86/CE***

Il ricorso presentato da R.G. è interamente fondato sull'individuazione e valorizzazione della *ratio* sottesa all'istituto del ricongiungimento familiare e dunque sulla tutela del diritto all'unità familiare<sup>9</sup>.

Invero, dalla lettura della direttiva 2003/86/CE<sup>10</sup> e dell'art. 28, comma 1 T.U. immigrazione è possibile ricavare il seguente principio: il diritto al ricongiungimento familiare deve essere garantito ai cittadini di Paesi terzi che hanno una fondata prospettiva di ottenere un permesso di soggiorno stabile.

Sebbene, infatti, l'art. 28, comma 1 T.U. immigrazione si limiti a indicare che «*il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di*

---

<sup>9</sup> Per un approfondimento sul tema del diritto all'unità familiare così come tutelato dal diritto dell'Unione europea si veda fra gli altri: D. RINOLDI, V. PETRALIA, *Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, ed. Giuffrè, Milano, 2017, p. 166-201; A. ANNONI, P. MORI (a cura di), *Diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela della diversità*, Giappichelli, 2015; A. RUGGERI, D. RINOLDI, V. PETRALIA (a cura di), *Vecchie e nuove famiglie nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali*, Atti del convegno di Catania del 29 maggio 2014, Editoriale Scientifica collana Jus Gentium Europaeum, 2017.

<sup>10</sup> Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

*carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari»<sup>11</sup>*, la sua *ratio* pare conforme allo scopo della direttiva europea, in cui è precisato che l'accesso all'istituto del ricongiungimento familiare deve essere assicurato a coloro che hanno un permesso di soggiorno stabile. È quindi evidente la valorizzazione del requisito della stabilità della durata del permesso di soggiorno. Se questa è la *ratio* dell'istituto che tutela il diritto al ricongiungimento familiare, un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 28, comma 1 T.U. immigrazione e segnatamente dei motivi per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno non può che condurre a soluzioni *contra legem* e aberranti poiché contrarie allo scopo stesso dell'istituto giuridico. Inoltre, l'esclusione di categorie di soggetti del tutto assimilabili a quelle indicate nella normativa di riferimento si porrebbe in evidente violazione anche del principio di non discriminazione.

La direttiva 2003/86/CE non opera alcuna indicazione precisa e dettagliata circa il tipo di permesso di soggiorno che deve possedere colui che presenta istanza di ricongiungimento familiare; la ragione risiede nel rispetto del principio di sussidiarietà che governa il rapporto tra Stati membri e Unione europea quanto all'esercizio delle competenze normative<sup>12</sup>. Come è noto, infatti, l'Unione europea non ha ancora esercitato la propria competenza in materia di migrazione regolare, di talché la disciplina inerente il rilascio di permessi di soggiorno è demandata, allo stato attuale, alla competenza di ciascuno Stato membro.

Deve tuttavia osservarsi che in capo ad ognuno di essi permane l'obbligo di recepire la direttiva europea in materia di ricongiungimento familiare in modo tale da rispettarne lo scopo e assicurare i diritti in essa sanciti così da non sacrificare il c.d. effetto utile della direttiva; ne consegue che anche la Pubblica amministrazione che nello specifico attua la direttiva è obbligata a tale interpretazione conforme e al principio di leale collaborazione.

In quest'ottica, l'orientamento della Questura pare *contra legem* ovvero non in conformità alla direttiva europea che costituisce parametro di riferimento e costituzionalità della normativa nazionale ex art. 117, comma 1 cost.

In particolare, nel caso oggetto del presente commento *R.G.* è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo CE rilasciato a seguito di permesso di soggiorno per residenza elettiva la cui durata è a tempo indeterminato. Il provvedimento di rigetto nei confronti di questo soggetto, (pensionato e per tale ragione beneficiario del permesso di soggiorno per residenza elettiva), in quanto atto prodromico al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare, è da ritenersi del tutto illogico e immotivato in quanto strettamente ancorato al parametro letterale della norma.

Diversamente, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto in giudizio che la difesa di *R.G.* chiedesse al Giudice di addivenire a un'interpretazione creatrice. In realtà, il caso di specie necessitava di un'interpretazione della norma interna conforme alla direttiva europea, e dunque di una c.d. interpretazione adeguatrice.

---

<sup>11</sup> Art. 28, comma 1 T.U. immigrazione d.lgs. 286/98.

<sup>12</sup> Si veda l'art. 5, par. 3 del TUE e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Inoltre, la difesa di *R.G.* sosteneva che in casi come quelli per cui si procedeva, che mettono in evidenza un *vulnus* letterale della normativa interna sul ricongiungimento familiare, si era già pronunciata la giurisprudenza di merito rilevando che: «*il permesso di soggiorno per residenza elettiva regolato dall'art. 11, c. 1 c-quater del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, benché non espressamente menzionato nell'art. 28 del d.lgs. 286/1998, non impedisce di ottenere il ricongiungimento familiare dei propri familiari atteso che la disciplina di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 286/1998 tende a favorire l'unità della famiglia e che non sussiste giustificata ragione per ritenere preclusa tale possibilità rispetto agli stranieri che si trovano nelle analoghe situazioni previste espressamente dall'art. 28 del d.lgs. cit.*»<sup>13</sup>.

Sulla scorta di questa tesi difensiva il provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura veniva impugnato con ricorso *ex art. 30*, comma 6 d.lgs. 286/98 innanzi al Tribunale di Catania I sez. civile.

### ***3. La posizione dell'Avvocatura dello Stato: il mancato riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare per i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva***

Dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta dell'Avvocatura dello Stato è possibile ricostruire le ragioni sottese al diniego di nulla osta rilasciato dalla Questura.

L'Avvocatura invoca un'interpretazione strettamente letterale della norma del T.U. immigrazione, corroborata dalla tesi secondo la quale né la direttiva 2003/86/CE né il d.lgs. 2007 n. 5, che avrebbe apportato al T.U. immigrazione le modifiche e le integrazioni necessarie all'adeguamento della normativa italiana alla direttiva sul ricongiungimento familiare, conterebbero esplicito riferimento alla residenza elettiva. A supporto di tale tesi difensiva, l'Avvocatura dello Stato elenca pedissequamente le categorie di soggetti beneficiari di invocare il diritto al ricongiungimento familiare così come elencate nell'art. 28, comma 1 T.U. immigrazione. In ragione di tale interpretazione strettamente letterale, l'Avvocatura dello Stato rivendica la piena legittimità del provvedimento impugnato, in quanto adottato nel rispetto della normativa vigente, la quale non contempla *espressamente* la residenza elettiva tra i presupposti per esercitare il diritto a richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 28 T.U. immigrazione.

L'Avvocatura dello Stato concludeva, dunque, con la richiesta di rigetto integrale del ricorso proposto da *R.G.*

### ***4. L'obbligo d'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione europea***

Con ordinanza del 27 giugno 2017 il Tribunale di Catania I sez. civile accoglieva il ricorso proposto da *R.G.* sulla scorta delle seguenti motivazioni di diritto.

Osserva il giudice di merito che il ricorrente ha fondato le proprie doglianze sul presupposto del diritto alla coesione familiare con la moglie connazionale: tale diritto è

---

<sup>13</sup> Tribunale di Mantova, sent. 19 giugno 2015, est. Bernardi.

stato negato sul presupposto che il richiedente non fosse titolare di un permesso di soggiorno rientrante tra quelli indicati nell'art. 28, comma 1 T.U. immigrazione.

Quanto all'invocata violazione della direttiva 2003/86/CE il giudice richiama dapprima un considerando iniziale ove si legge che *«le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»*<sup>14</sup>. Dopodiché, il decidente analizza l'art. 2 della direttiva laddove il legislatore europeo definisce le nozioni di "soggiornante"<sup>15</sup>, "ricongiungimento familiare"<sup>16</sup> e "permesso di soggiorno"<sup>17</sup>.

Dalla lettura della norma citata, ad avviso del decidente, deve affermarsi che *«in effetti la Direttiva accoglie un'ampia nozione di permesso di soggiorno quale titolarità di un diritto a soggiornare stabilmente in un Paese membro. Il permesso elettivo rientra tra tali diritti»*<sup>18</sup>. Ne consegue che la non applicazione della norma interna in modo conforme alla direttiva porterebbe alla violazione dell'art. 117, comma 1 cost. Sulla scorta di queste motivazioni: *«deve essere adottata un'interpretazione costituzionalmente orientata e, cioè, rispondente alle finalità e alla ratio della direttiva. In definitiva, deve riconoscersi anche al ricorrente la titolarità di un valido permesso di soggiorno utile ai fini del ricongiungimento familiare con la moglie connazionale»*<sup>19</sup>.

### **Conclusioni**

L'ordinanza in commento si segnala per diverse ragioni: la prima riguarda l'emersione di un *vulnus* nella normativa interna di recepimento della direttiva europea 2003/86/CE nella parte in cui l'art. 28, comma 1 T.U. immigrazione, prevedendo un elenco di titolari del diritto ad accedere all'istituto del ricongiungimento familiare, non fa riferimento alla categoria dei titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva; la seconda ragione d'interesse concerne la definizione della *ratio* della direttiva e della necessità di interpretare la normativa interna alla luce dello scopo perseguito dal legislatore europeo.

---

<sup>14</sup> Considerando n. 2 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

<sup>15</sup> Art. 2, lett. c) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare ove si definisce soggiornante *« il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare»*.

<sup>16</sup> Art. 2 lett. d.) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare ove si definisce per ricongiungimento familiare l'istituto che prevede *« l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore »*.

<sup>17</sup> Art. 2 lett. e) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare ove si definisce permesso di soggiorno l' *«autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi»*.

<sup>18</sup> Così l'ordinanza n. 9430/2017 del 27 giugno 2017 del Tribunale di Catania I sez. civile, pag. 2.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

Quanto alla prima delle ragioni indicate, occorre riconoscere che il legislatore nazionale probabilmente ha ommesso di inserire nell'art. 28, comma 1 T.U. immigrazione i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva poiché tale permesso di soggiorno è in linea generale destinato a una categoria di soggetti molto diversa da quella dei migranti economici a vantaggio dei quali è stata pensata la normativa sul ricongiungimento familiare. Basti qui ricordare che appartengono alla categoria di beneficiari di permesso di soggiorno per residenza elettiva quei soggetti stranieri che intendono stabilirsi in Italia e che dimostrino di possedere risorse sufficienti a mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa. Tuttavia, il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato in caso di conversione di altro permesso di soggiorno, in altre parole, quando un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo non può essere più rinnovato in quanto il titolare cessa la propria attività lavorativa e diventa beneficiario di una pensione – sia essa di invalidità, lavorativa o sociale – viene rilasciato il permesso di soggiorno per residenza elettiva<sup>20</sup>.

Il caso qui commentato riguardava proprio tale categoria di soggetti: cittadini stranieri titolari di una pensione.

Proprio la peculiarità della condizione soggettiva di *R.G.* ha mostrato l'impreparazione della Pubblica amministrazione nell'adozione e interpretazione delle norme interne in tema di ricongiungimento familiare.

Sotto tale profilo le due ragioni d'interesse del caso di specie si legano e meritano di essere esaminate. Infatti, se la condizione di *R.G.* è la prova che il livello d'integrazione dei cittadini stranieri in Italia è ormai avanzato – vi è, infatti, ormai una generazione di migranti economici pensionati – dall'altro canto la vicenda personale di questo anziano signore indiano è la dimostrazione che la Pubblica amministrazione governa ancora male il rapporto tra norme nazionali e norme europee, il cui esempio paradigmatico è ben rappresentato dalla rigidità interpretativa operata dalla Questura la quale ha mostrato un'incapacità nel leggere la norma interna, calarla nel caso concreto, e interpretarla alla luce della direttiva comunitaria di riferimento.

---

<sup>20</sup> Per un approfondimento, senza alcuna pretesa esaustiva, si veda: L. OLIVETTI, P. BONETTI, Permesso di soggiorno per residenza elettiva, scheda pratica pubblicata da ASGI all'indirizzo web [http://old.asgi.it/home\\_asgi.php%3Fn=documenti&id=776&l=it.html](http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=documenti&id=776&l=it.html), il 24/07/2009; F. TESTINI, *Tutti i requisiti per avere un permesso di soggiorno per residenza elettiva*, articolo pubblicato all'indirizzo <http://permessodisoggiorno.org/tutti-i-requisiti-per-aver-un-permesso-di-soggiorno-per-residenza-elettiva/> il 3/06/2016.